AIPD ONLUS
SEDE NAZIONALE
Viale delle Milizie, 106 – 00192 Roma
Tel. +39 06 3723909 Fax +39 06 3722510 - aipd@aipd.it www.aipd.it
Codice Fiscale 96198380584 - Conto corrente postale 74685009 - Banca Prossima IBAN IT91 P033 5901 6001 0000000 1354

Scheda n. 410
Il Consiglio di Stato ribadisce ulteriormente il principio dell'ISE personale (CdS 5782/12)

Aspetti Socio-Assistenziali

La terza sezione del Consiglio di Stato (CdS) con la sentenza n° 5782/12 del 16 novembre 2012 ha annullato la sentenza del TAR Lombardia con la quale si confermava l'obbligo della madre di persona con grave disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 a contribuire alle spese di un ricovero residenziale sulla base dell'**ISEE familiare**.

La sentenza è molto articolata ed affronta molteplici risvolti del problema legato all'applicazione o meno dell'**ISE personale** ai sensi dell'art. 3 comma 2 ter del D.Lvo n° 109/98 come modificato dal D.Lvo n° 130/2000.

Tanto più che la costante giurisprudenza del TAR Lombardia sez. di Brescia, favorevole all'applicazione dell'ISEE familiare, sembrava trovare conferma nella sentenza n° 1706/11 dello steso CdS.

Semplificando al massimo le motivazioni della sentenza in oggetto del CdS, si può dire che ormai l'orientamento del CdS sia quello secondo cui **l'ISE personale dell'assistito con disabilità grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente debba essere esplicitato nei regolamenti comunal**i concernenti la contribuzione ai costi dei servizi socio-assistenziali e comunque rispettato, cosa che non era avvenuta nel regolamento del Comune di Brescia.
Il CdS si uniforma all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenze n° 88/03 e n° 10/10) secondo cui l'art. 3 comma 2 ter del D.Lvo n° 109/98 configura un'ipotesi di **livello essenziale di prestazioni sociali** (riservato al Parlamento) di cui all'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione e quindi non modificabile nè con atto governativo (emanando DPCM previsto dallo stesso D.Lvo n° 109/98), nè con delibera comunale.
Nella sentenza è pure richiamata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la L. n° 18/09.

Il CdS sottolinea che **sia l'indennità d'accompagnamento che la pensione di invalidità entrano nel calcolo dell'ISE personale** dell'assistito essendo degli emolumenti economici previsti per legge che costituiscono un indicatore della situazione economica personale dello stesso (motivo 7.15 della sentenza).

Quanto alla contribuzione ai costi da parte dei familiari, il CdS precisa che anche in caso di ricovero in centro residenziale la famiglia già contribuisce per una possibile sussistenza in famiglia dell'assistito, ad esempio nei fine settimana, e quindi **non può essere tenuta a versare al Comune la retta residua** o **a garantire per il suo saldo** in caso di insufficienza della situazione economica dell'assistito. Ecco come si esprime il CdS nella parte finale della motivazione 7.7 della sentenza:

> *"Il principio legislativo di cui si tratta chiede dunque che le famiglie siano chiamate ad un ruolo più attivo, ma anche che **non si trovino ad esser gravate da un doppio onere** e cioè agli oneri direttamente a loro carico in termini di costante appartenenza al nucleo familiare dell'assistito e la contribuzione al pagamento delle prestazioni di assistenza curate da soggetti pubblici o accreditati."*

OSSERVAZIONI

Si spera che questa sentenza abbia chiarito i punti oscuri che precedenti sentenze lasciavano in ombra.

Quanto al rispetto dell'art. 3 comma 2 ter la questione sembra definitivamente chiarita.

Quanto al rispetto della **non sussidiarietà dei familiari tenuti agli alimenti** in caso di insufficienza economica dell'assistito, la sentenza ribadisce il divieto di azione surrogatoria del Comune sui parenti tenuti agli alimenti, sulla base dell'interpretazione contenuta in tal senso nell'art. 2 comma 6 del D.Lvo n° 109/98.

Quanto invece alla possibilità che il Comune concordi con i parenti delle loro forme di garanzia economica, il CdS ne ammette la liceità sulla base della possibilità indicata nello stesso art. 3 comma 2 ter citato.
Ovviamente a tale garanzia non dovrebbe essere tenuto il familiare che dimostri di provvedere a proprie spese a tener saldo il vincolo familiare con l'assistito, andandolo frequentemente a visitare nel centro residenziale o trattenendolo al proprio domicilio, ad esempio a fine settimana.

Va dato atto all'avv. Trbeschi e all'avv.ssa Romagnoli di aver dipanato con perizia e grande cautela i fili di una materia assai aggrovigliata.

Ci si augura che questa sentenza sia tenuta in considerazione dagli estensori della prossima normativa governativa sulla riforma delle agevolazioni fiscali.

Vedi anche le schede:
n° 367. Il TAR Veneto riafferma e consolida il riferimento al solo ISEE personale per la compartecipazione ai costi dei servizi per persone con grave disabilità (Sent. 1908/11 e 132/12)
n° 333. Riaffermato il diritto alla contribuzione in base all'ISEE personale (CdS 1670/11)
n° 327. I comuni possono normalmente chiedere il concorso alle spese sociali in base all'ISEE personale (Sentenza TAR Brescia 1470/09)
n° 239. TAR Sicilia, TAR Marche e TAR Lombardia per l'ISEE personale

05/12/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it